

AVVISO PER L'EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO UNA TANTUM A FONDO PERDUTO PER IMPRESE E ATTIVITA' DEL SETTORE TURISMO PENALIZZATE DALLE RESTRIZIONI DOVUTE ALL'EMERGENZA SANITARIA COVID-19

Rettifica dell'art. 5 - Importo del contributo una tantum

nel punto in cui si dichiara che: "Per entrambe le Misure il contributo corrisposto è assoggettato a ritenuta a titolo di acconto del 4% ai sensi del D.P.R. n° 600 del 29/09/1973 art. 28".

Con l'introduzione dell'articolo 10 bis DL 137/2020 in vigore dal 25/12/2020 di seguito riportato:

1. I contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche, alle misure deliberate successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale avvenuta con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e successive proroghe.

Viene prevista l'espressa esclusione per legge dei contributi e delle indennità di qualsiasi natura erogati a seguito dell'emergenza Covid dalla tassazione ai fini delle imposte sui redditi nei limiti di quanto previsto al comma 2 e pertanto nel rispetto di quanto previsto dal comma 2 non troverebbe più applicazione la ritenuta al 4% di cui all'articolo 28 DPR 600/1973.